

anche oggi notizie nell'interesse dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica. Nulla qui si aggiunge di grave o di molto particolare: nessuna associazione che viva nell'ambito della legge e che abbia già ottemperato alle disposizioni di legge può temere alcun che dall'articolo 1.

Colgo l'occasione per dichiarare ancora una volta che tutto ciò che si è detto a proposito di questo articolo primo, per il timore che esso possa rappresentare un ostacolo al pieno svolgimento della loro attività da parte di enti o di associazioni religiose, è assolutamente fuori luogo.

È evidente che le associazioni religiose, quando abbiano veramente questo carattere, cioè siano riconosciute dalla Chiesa cattolica, siano associazioni cosiddette di diritto pontificio, non possono ricadere nell'articolo primo, perchè non verrà mai in mente alla autorità di pubblica sicurezza il timore che possano queste associazioni svolgere un'attività dannosa per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica.

Queste disposizioni sono semplicemente di polizia normale ed ordinaria, perchè il diritto di conoscere chi sono le persone le quali appartengono ad enti e ad associazioni che operano nel Regno non può essere negato alle autorità responsabili dell'ordine pubblico.

All'infuori di questo non si ha altro intendimento: aggiungere altro, aggiungere maggiormente, specificare, voler garantire ancora non può condurre che ad uno di questi due risultati, o di dire cose inutili, che in ogni modo potranno essere dette nel regolamento, o intralciare praticamente e forse anche sabotare l'applicazione di questa legge.

PRESIDENTE. Onorevole relatore...

BODRERO, *relatore*. Mi associo completamente alle considerazioni del guardasigilli.

PRESIDENTE. Onorevole Sansone insiste?

CAVAZZONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavazzoni.

CAVAZZONI. Mi riferisco alle dichiarazioni fatte in sede di discussione generale colle quali accettavo i principi, i concetti informativi del disegno di legge, riservandomi di esaminare e di discutere la portata dei singoli articoli.

Consento con quanto l'onorevole ministro Rocco ha testè dichiarato, in conformità ed a conferma di quanto era già nel suo discorso di sabato e cioè che il Governo non intende affatto di dare al progetto di

legge una qualsiasi estensione persecutoria, nè comunque indagare o inquisire sull'attività delle associazioni a carattere religioso regolarmente riconosciute dalla Chiesa. Teniamo però presente che vi sono anche altre associazioni. Io guardo alla sostanza del progetto di legge: noi vogliamo con l'articolo 2 impedire che i funzionari che liberamente sono entrati in servizio dello Stato, siano comunque legati ed affigliati ad associazioni segrete che operano clandestinamente, vincolati dal segreto.

A me pare che a questa norma debba attenersi anche l'articolo 1^o. È vero, si dice, che noi non l'applicheremo verso quelle istituzioni, enti ed associazioni che sieno già in regola colla legge. Ma, onorevole Rocco, mi consenta: guardiamo al concetto informatore della proposta di legge ed anche al momento nel quale essa viene presentata al nostro esame. Vi possono essere associazioni di carattere politico o sindacale, che potrebbero in un dato momento vedersi limitata comunque la propria attività, anche per il solo fatto della richiesta denuncia dei propri iscritti.

Il ministro mi risponderà: che c'è di male, se ad un'associazione sindacale o politica vengono richiesti i nomi dei propri iscritti?

Io so anch'io che non c'è niente di male, ma siccome noi tutti dobbiamo volere momenti di maggiore e più sicura pacificazione, mi si consentirà che io affermi che vi potrebbe essere tale interpretazione della legge che invece d'avvicinarci a questa vera pacificazione degli animi, ce ne allontani!

Perchè anche se non vogliamo accettare l'emendamento dell'onorevole Sansone, non inseriamo nell'articolo primo la stessa dizione esemplificativa usata nell'articolo secondo?

All'articolo 2 quando parliamo dei funzionari, accenniamo ad associazioni o enti o istituti costituiti ed operanti in modo clandestino ed occulto, o i cui soci sono comunque vincolati dal segreto: mettiamolo tutto questo anche nell'articolo 1.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Allora fa un solo articolo.

CAVAZZONI. Sì, io accetto anche un articolo unico. Comunque mi sembra che sarebbe opportuno vi fosse nell'articolo 1 lo stesso chiarimento che c'è nell'articolo 2. Sono certo che nè l'onorevole Rocco, nè il Presidente del Consiglio useranno di questa legge a danno di altre istituzioni; io nè sono sicuro ed è con questa certezza che in sede di discussione generale votai a favore.